



COMUNE DI SANT'ANGELO D'ALIFE
Provincia di Caserta

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28/04/2014

INDICE

ART. 1 – PREMESSA	pag. 3
ART 2 – ISTITUZIONE DELL’ALBO	pag. 3
ART. 3 - REQUISITI D’ISCRIZIONE ALL’ALBO	pag. 3
ART. 4 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE	pag. 3
ART. 5 – AGGIORNAMENTO ANNUALE	pag. 4
ART. 6 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO	pag. 4
ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DELLE ASSOCIAZIONI	pag. 4
ART 8 – CONVENZIONI	pag. 4
ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE	pag. 5

Art. 1

Premessa

Il Comune di Sant'Angelo d'Alife, riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, religiosi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.

Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.

Art. 2

Istituzione dell'Albo

E' istituito l'Albo delle Associazioni che perseguono, una o più delle finalità, di cui all'art. 1 e che non hanno scopi di lucro, finalità sindacali o politiche di partito.

Il presente Regolamento disciplina le procedure d'iscrizione e cancellazione delle Associazioni e/o Organismi di volontariato operanti sul territorio con fini di utilità sociale. L'iscrizione nel Registro è condizione necessaria per stipulare convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalle Leggi, dallo Statuto o dai Regolamenti del Comune di Sant'Angelo d'Alife.

Art. 3

Requisiti d'iscrizione all'Albo

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale che hanno sede nel territorio comunale.

Possono altresì essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.

Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) l'assenza di scopi di lucro;
- b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.

L'iscrizione all'albo è richiesto secondo il modello predisposto dal Comune.

La sussistenza di tali condizioni è valutata dal Responsabile del Settore competente.

Art. 4

Modalità d'iscrizione

La domanda di iscrizione è presentata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto pubblico di costituzione e dello statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione, copia dello statuto e copia del certificato o attestato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale. Il certificato dovrà essere presentato ogni anno;
- b) Copia dello Statuto;
- c) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- d) relazione sull'attività svolta;
- e) programma annuale delle attività da svolgersi nell'anno (da aprile a marzo dell'anno successivo)
- f) codice fiscale dell'associazione;
- g) fotocopia non autenticata di un documento di identità del Presidente/legale rappresentante;

- h) elenco degli eventi svolti negli ultimi due anni (escluso Associazioni di costituzione nell'anno solare in corso)

Previa verifica dei necessari presupposti il Responsabile competente per materia determina l'iscrizione all'albo generale delle associazioni aventi diritto.

Le domande per le iscrizioni devono pervenire nel periodo compreso dal 1 al 30 giugno di ogni anno.

Il settore competente cura l'aggiornamento del suddetto Albo.

Art. 5

Aggiornamento annuale

L'Albo viene aggiornato annualmente entro il 10 luglio. Le Associazioni già iscritte dovranno comunicare le eventuali modifiche, trasformazioni o cessazioni sopravvenute e inoltrare la domanda di permanenza nell'albo, secondo il modello allegato.

L'Albo, divenute esecutive le deliberazioni, è consultabile presso l'Ufficio Segreteria e sul sito internet del Comune.

ART. 6

Sospensione e cancellazione dall'Albo

L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere sospesa dalla Giunta Comunale, qualora a carico dell'Associazione si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) aver dimostrato negligenza nel rispetto del presente regolamento e dei propri scopi sociali;
- b) aver commesso infrazioni di particolare rilevanza.

Sono cancellate dall'Albo con atto deliberativo della Giunta Comunale le Associazioni per le quali si verifichi uno dei seguenti casi:

1. grave negligenza o mala fede nell'utilizzo dei contributi concessi;
2. condanna per reato che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione all'Albo;
3. cessazione dell'attività;
4. richiesta di cancellazione dall'Albo avanzata dalla stessa.

La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

Art. 7

Diritti e doveri delle Associazioni

Alle Associazioni iscritte all'Albo che dimostrano con la presentazione di un curriculum l'operatività sul territorio comunale, sono riconosciuti, con le modalità e le forme previste nel presente regolamento, i diritti indicati dallo Statuto comunale.

Il Comune rileva l'iscrizione all'Albo quale condizione prioritaria per accedere alla concessione di eventuali contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel relativo regolamento da approvarsi con deliberazione del Consiglio Comunale.

Il Comune può stipulare con i soggetti associativi iscritti all'Albo, convenzioni che prevedano strumenti di valutazione annuale della validità dell'attività svolta dai medesimi, sempre nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 8

CONVENZIONI

Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della pubblica amministrazione, il Comune nel redigere le convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni, i casi e le modalità di disdetta delle stesse.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento, dopo che la relativa delibera di adozione sarà divenuta esecutiva, sarà pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, così come previsto dall'art. 10 dello Statuto comunale.

Il Sindaco provvede a dar notizia ai cittadini dell'attivazione dell'Albo delle associazioni operanti nel territorio e delle modalità di iscrizione così come previsto dal presente regolamento.